Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 febbraio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 49 DEL 27 FEBBRAIO 1937-XV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 10: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni del debito redimibile 3,50 % netto, categoria 1ª, sorteggiate nella 27ª estrazione del giorno 8 febbraio 1937-XV.

(610)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1936-XV, n. 2454.

Integrazione e modificazione del R. decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1378, contenente norme di condominio riguardanti Cooperative edilizie a contributo statale e mutuo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 20 luglio 1934, n. 1378, che disciplina il condominio delle Cooperative edilizie a contributo statale e mutuo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Ritenuta l'opportunità di integrare e modificare il predetto decreto per autorizzare le Cooperative a stabilire sanzioni pecuniarie per infrazioni alle norme riguardanti il miglior uso della parti comuni degli edifici e per gli atti che turbano la tranquillità dei condomini, nonchè a modificare le norme concernenti la giurisdizione speciale deferita per il periodo di dieci anni alla Commissione di vigilanza per le controversie insorgenti in materia di condominio, abolendosi inoltre la competenza dei Collegi arbitrali per il tempo posteriore al detto periodo di dieci anni;

Considerata l'assoluta urgenza e necessità di provvedere al riguardo;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 34 del R. decreto 20 luglio 1934, n. 1378, è aggiunto il seguente comma:

« Nel detto regolamento possono stabilirsi per le infrazioni alle norme circa l'uso delle cose comuni e gli atti che turbano la tranquillità dei condomini, sanzioni pecuniarie non superiori a lire cinquanta, salvo il reclamo di cui all'art. 38 e senza pregiudizio del risarcimento del danno e del rimborso delle spese a cui la violazione abbia dato luogo.

« Il provento delle sanzioni è devoluto al fondo di manutenzione, costituito con il contributo mensile del 2,50 %, di cui all'art. 20 del presente Regio decreto ».

Art. 2.

All'art. 38 del R. decreto 20 luglio 1934, n. 1378, viene sostituito il seguente:

« Per il periodo di dieci anni, a decorrere dal 1° aprile 1936-XIV, su tutte le controversie insorgenti in materia di condominio, decide la Commissione di vigilanza su istanza da prodursi, sotto pena di decadenza, nel termine di un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto ovvero è intervenuto il provvedimento che ha dato origine alla controversia.

« Contro la decisione della Commissione è ammessa, entro giorni sessanta dalla notifica, opposizione, per qualsiasi motivo alla Commissione stessa, la quale decide in seduta plenaria. Essa può disporre nuove prove, d'ufficio o su richiesta delle parti, le quali hanno anche facoltà di fare nuove deduzioni ed eccezioni su l'oggetto della controversia.

« La decisione della Commissione plenaria su la opposizione è impugnabile, entro novanta giorni dalla notifica, con ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge.

« Nel caso di annullamento con rinvio, la Commissione di vigilanza deve conformarsi alla decisione della Corte suprema, circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — SOLMI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 124. — MANCINI.

LEGGE 2 gennaio 1937-XV, n. 134.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1541, relativo alla prestazione del giuramento da parte dei membri degli Istituti di ricerca scientifica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1541, relativo alla prestazione del giuramento da parte dei membri degli Istituti di ricerca scientifica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — LESSONA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 2 gennaio 1937-XV, n. 135.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932, relativo alla istituzione e trasformazione di corsi, scuole ed istituti d'istruzione tecnica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932, relativo alla istituzione e trasformazione di corsi, scuole ed istituti d'istruzione tecnica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 136.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1619, recante proroga del termine per l'applicazione delle tasse di tonnellaggio di merci imbarcate e sbarcate nel porto di Livorno, e provvedimenti a favore di quel Comune.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1619, recante proroga del termine per l'applicazione delle tasse di tonnellaggio di merci imbarcate e sbarcate nel porto di Livorno, e provvedimenti a favore di quel Comune.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 137.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1972, recante proroga del termine per la revisione del decreto concernente il riconoscimento ad Enti ed Associazioni della facoltà di proporre candidati per le elezioni politiche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1972, recante proroga del termine per la revisione del decreto concernente il riconoscimento ad Enti ed Associazioni della facoltà di proporre candidati per le elezioni politiche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 138.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1834, concernente l'ordinamento del Ministero per la stampa e la propaganda.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1834, concernente l'ordinamento del Ministero per la stampa e la propaganda.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ALFIERI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 139.

Esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimposte, comunale e provinciale, sui nuovi fabbricati ultimati nel quinquennio 1936-1940 in dipendenza dei lavori relativi alla sistemazione edilizia del piazzale della Vittoria, ed adiacenze, nella città di Bolzano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di dettare norme per agevolare i lavori di sistemazione edilizia del piazzale della Vittoria, della via Littoria e della piazza Marco Druso nella città di Bolzano;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Tutte le costruzioni e ricostruzioni eseguite sia dai privati che dal comune di Bolzano o dai suoi concessionari per l'attuazione dei lavori dichiarati di pubblica utilità, relativi alla sistemazione edilizia del piazzale della Vittoria, della via Littoria e della piazza Marco Druso nell'abitato di Bolzano, godranno della esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimposte, comunale e provinciale, sui fabbricati. Tale esenzione è applicabile ai detti nuovi fabbricati purchè siano ultimati nel quinquennio 1936-1940.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 127. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 140.

Applicazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria sui trasferimenti di immobili a favore di concessionari del comune di Trieste per l'attuazione del piano regolatore di detta città.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 4 aprile 1935, n. 613, relativa alla approvazione del piano regolatore di Trieste;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di chiarire la disposizione di detta legge, riguardante le agevolazioni delle tasse di registro sui trapassi compiuti per l'esecuzione di detto piano, al fine di renderne più sicura l'esecuzione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 10 maggio 1934, n. 989, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 613, circa il piano edilizio e di ampliamento della città di Trieste, si applicano anche agli atti di trasferimento di immobili a favore di enti o privati che provvedono alle ricostruzioni in luogo e vece del Comune in relazione ad apposite convenzioni aventi data certa, stipulate per la esecuzione del piano regolatore previste da detta legge.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 128. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 gennaio 1937-XV.

Revoca del sig. Salvati Gustavo dalla carica di agente di cambio presso la Borsa di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto in data 28 aprile 1925-III, col quale il sig. Salvati Gustavo fu Tommaso venne nominato agente di cambio presso la Borsa di Napoli;

Vista la lettera 23 giugno 1936-XIV, n. 7885, con la quale il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Napoli ha espresso l'avviso che il predetto sig. Salvati sia passibile della revoca dalla carica;

Ritenuto che nei riguardi del predetto sig. Salvati è venuto meno il requisito di cui all'art. 22, n. 3, della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, 9 aprile n. 375 e 29 luglio n. 1261, dello stesso anno, e 30 giugno 1930-VIII, n. 815;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Salvati Gustavo fu Tommaso è revocato dalla carica di agente di cambio presso la Borsa di Napoli.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1937 - Anno XV
Registro 2 Finanze, foglio 133. — GUALTIERI.

(515)

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1937-XV.

Istituzione di premi in danaro a favore dei pescatori italiani che conseguono la qualifica di marinaio motorista o di motorista navale di 1ª e di 2ª classe.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1320, contenente norme per il conseguimento dei gradi di macchinista navale, macchinista per motonavi, motorista navale e delle autorizzazioni a condurre motori di limitata potenza;

Ritenuta l'opportunità, nell'interesse dell'incremento della pesca con battelli a propulsione meccanica, di incoraggiare i pescatori a conseguire l'abilitazione a condurre motori marini per l'esercizio della pesca;

Decreta:

Art. 1.

A ciascun pescatore italiano, che, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1937, conseguirà il grado di motorista navale di prima o di seconda classe, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 20 giugno 1935, n. 1320, citata nelle premesse, verrà conferito un premio di L. 300.

A ciascun pescatore italiano che, nel precitato periodo, conseguirà invece il grado di motorista abilitato o di marinaio motorista, ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge medesima, verrà conferito un premio di L. 150.

Art. 2.

Ciascuna Regia capitaneria di porto, sede di Commissione esaminatrice, non appena terminati gli esami, invierà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale dell'agricoltura, Divisione pesca, l'elenco nominativo dei pescatori che avranno conseguita la qualifica di cui sopra.

Gli elenchi dovranno contenere il cognome, il nome, la paternità e il domicilio di ciascun pescatore, e la data di conseguimento della qualifica.

Le Regie capitanerie di porto correderanno gli elenchi di una attestazione dalla quale risulti che ciascuna persona indicata negli elenchi stessi esercita effettivamente il mestiere di pescatore ed è provvista del libretto di matricola.

Art. 3.

In base agli elenchi di cui al precedente articolo, il Ministero darà corso al pagamento dei premi.

La spesa relativa prevista in L. 30.000 (lire trentamila), graverà sul capitolo 79 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1936-37.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: Rossoni.

(518)

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1937-XV.

Istituzione di un premio in danaro a favore di coloro che catturino o uccidano delfini.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Ritenuta la necessità di incoraggiare e di intensificare la lotta contro i delfini, per attenuare i danni che essi sogliono produrre ai pescatori durante le operazioni di pesca;

Decreta:

Art. 1.

È istituito un premio di L. 50 a favore di qualsiasi cittadino italiano che, entro il 31 dicembre 1937, catturi ed uccida, portandolo a terra, un delfino.

Il premio è elevato a L. 100 quando si tratti di femmine, in stato di gestazione.

La spesa relativa sarà posta a carico del capitolo 79 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1936-37 sul quale è all'uopo impegnata la somma di L. 30.000 (lire trentamila).

Art. 2.

I premi saranno pagati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base al verbale dell'Autorità marittima locale, che accerti l'uccisione e la distruzione della testa e della pinna codale del cetaceo.

I verbali saranno trasmessi al Ministero dalla Regia capitaneria di porto competente, con la indicazione, da parte di questa ultima, della persona alla quale dovrà essere corrisposto il premio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: Rossoni.

(519)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla Ditta Fratelli Ciuti di Livorno, e contrassegnati col n. 1, sono stati deformati per cessazione della ditta medesima.

(536)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla Ditta Trivero Pietro di Vercelli, e contrassegnati col n. 22, sono stati deformati per cessazione della ditta medesima.

(537)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla Ditta Erba Giordano, di Milano, e contrassegnati col n. 178, sono stati deformati per cessazione della ditta medesima.

(538)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 25 gennaio 1937-XV è stato concesso l'exequatur al signor Alfred Louis Marie L'Homme, console di Francia a Tripoli.

(539)

In data 25 gennaio 1937-XV è stato concesso l'exequatur al signor Alfredo Perito, console generale del Paraguay a Genova.

(540)

In data 25 gennaio 1937-XV è stato concesso l'exequatur al signor Cyril Ogden Wakefield-Harrey, console di Gran Bretagna a Firenze.

(541)

In data 25 gennaio 1937-XV è stato concesso l'exequatur al signor Guglielmo Hosak, console di Cecoslovacchia alla residenza di Fiume.

(542)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concessione di diplomi al merito della redenzione sociale in applicazione del R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1440.

Decreti di S. E. il Ministro Guardasigilli in data 5 gennaio 1937-XV:

Diploma di 1° grado:

Banco di Napoli.

Diplomi di 2° grado:

Briguglia cav. Francesco;
Sicuro comm. Carlo;
Scimeca rev. cav. Daniele.

(490)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento del secondo mezzo foglio di certificato di rendita consolidato 5 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 42.

E' stato presentato per un'operazione di debito pubblico il certificato di rendita consolidato 5 per cento n. 158.038 di L. 2170, intestato a Palladino Pasquale fu Simone, domiciliato ad Ausonia (Caserta).

Essendo tale certificato privo del secondo mezzo foglio (3ª e 4ª pagina del certificato), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 208, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 12 dicembre 1936 - Anno XV

Il direttore generale: Potenza.

(6232)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 25.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Redim. 3,50 % (934)	69586	175 —	*Demuro*-Rosso Pietro fu Antonio, minore sotto la tutela di *Demuro* Giovanni fu Pietro, dom. in Sassari.	*Demuru*-Rosso Pietro fu Antonio, minore sotto la tutela di *Demuru* Giovanni fu Pietro, dom. in Sassari.
Id.	274354	84 —	Cammorota Rosaria di Francesco, moglie di Scavuzzo Giuseppe, dom. a Gangi (Palermo), con usufrutto vit. a Dongarrà *Antonina* fu Raffaele, vedova di Ventimiglia Carmelo, domiciliato a Gangi.	Cammorota Rosaria di Francesco, moglie di Scavuzzo Giuseppe, dom. a Gangi (Palermo), con usufrutto vit. a Dongarrà *Antonia* fu Raffaele, ecc., come contro.
Id.	231136	119 —	Del Colombo *Eden* fu Ferdinando, dom. a San Gimignano (Siena). Ipotecata.	Del Colombo *Edon*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (906)	792801	28 —	D'Amore *Raffaele* fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Silvestre Giulia fu Pasquale, ved. D'Amore Vincenzo, dom. a Frignano Maggiore (Caserta).	D'Amore *Luigi-Raffaele*, ecc., come contro.
5 % (1861)	1258365	50 —	Calcia Giuseppe ed Eugenio fu Carlo, minori sotto la p. p. della madre Guarona *Maria-Angela* di Antonio ved. Calcia, dom. a S. Salvatore Monferrato (Alessandria), con usufrutto a Guarona *Maria-Angela* di Antonio ved. Calcia Carlo.	Calcia Giuseppe ed Eugenio fu Carlo, minori sotto la p. p. della madre Guarona *Maria-Elisabetta* di Antonio ved. Calcia, dom. a S. Salvatore Monferrato (Alessandria), con usufrutto a Guarona *Maria-Elisabetta* di Antonio ved. Calcia Carlo.
Redim. 3,50 % (934)	51558	948,50	Cassani Emilio fu Ibleto, minore sotto la p. p. della madre Bai *Agostina* fu Carlo, dom. a Codogno (Milano) con usufrutto a Bai *Agostina* fu Carlo ved. Cassani.	Cassani Emilio fu Ibleto, minore sotto la p. p. della madre Bai *Alice-Agostina* fu Carlo, dom. a Codogno (Milano) con usufrutto a Bai *Alice-Agostina* fu Carlo ved. Cassani.
Cons. 3,50 % (906)	793452	91 —	Raiteri Paolina, moglie di Bersano Giuseppe, ed *Angiolina* vedova di Fiorito *Amilcare*, sorelle, fu *Carlo-Achille*, dom. a Fossano, eredi indivise di Raiteri *Carlo-Achille* fu Gian Luigi con usufrutto vit. a Gleo Teresa o Maria-Teresa fu Alberto ved. di Raiteri *Carlo Achille*, dom. a Fossano.	Raiteri Paolina, moglie di Bersano Giuseppe, ed *Cesarina-Angelina-Luigia*, vedova di Fiorito *Achille*, sorelle, fu *Achille*, dom. a Fossano, eredi indivise di Raiteri *Achille* fu Gian Luigi con usufrutto vit. a Gleo Teresa o Maria-Teresa fu Alberto ved. di Raiteri *Achille*, dom. a Fossano.
Redim. 3,50 % (934)	486305	245 —	Romano Anna, Filomena, Gaetanina, Antonio, Valerio, Libiana e Raffaele fu Cosimo, minori sotto la p. p. della madre Trotta *Rosa* di Concetto, dom. a Benevento, in parti eguali.	Romano Anna, Filomena, Gaetanina, Antonio, Valerio, Libiana e Raffaele fu Cosimo, minori sotto la p. p. della madre Trotta *Maria-Rosa*, ecc., come contro.
Id.	498544	52,50	De Fanti Anna-Maria fu *Cesare*, *minori* sotto la p. p. della madre Vittani Luigia ved. De Fanti, dom. a Como.	De Fanti Anna-Maria fu *Carlo*, *minore*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (906)	468901	105 —	Labadia *Rosina* fu Nicola, dom. a Rivello (Potenza).	Labadia *Angiola-Rosa* fu Nicola, dom. a Rivello (Potenza).
Redim. 3,50 % (934)	319239	157,50	Marengo *Giovanna-Teresa* fu Bartolomeo, moglie di Giordano Filippo, dom. a Busca (Cuneo), vincolata per dote della titolare.	Marengo *Teresa-Giovanna*, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Redim. 3,50 % (934)	385148	157,50	Russo *Antonino-Giuseppe* fu *Antonino*, minore sotto la p. p. della madre Trifirò *Rosaria* fu Paolo, dom. a Divieto (Messina).	Russo *Antonio-Giuseppe* fu *Antonio*, minore sotto la p. p della madre Trifirò *Sara* fu Paolo, dom. a Divieto (Messina).
Id.	229933	42 —	*Cianciabella* Giuseppe fu *Antonio*, dom. a Leonforte (Catania).	*Censabella* Giuseppe fu *Antonio*, ecc., come contro.
Id.	229935	126 —	Cocilovo Giuseppa fu Agostino, moglie di *Cianciabella* Giuseppe, dom. a Leonforte (Catania).	Cocilovo Giuseppe fu Agostino moglie di *Censabella*, ecc., come contro.
Id.	34134	59,50	Aimar *Tommaso* di Michele, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Barge (Cuneo).	Aimar *Giovanni-Tomaso*, ecc., come contro.
Id. Id.	117268 188438	17,50 245 —	Felici *Gina* fu *Alessandro*, minore sotto la p. p. della madre Pennese Laura di Antonio ved. Felici, dom. in Segni (Roma).	Felici *Vincenza* fu *Felice-Alessandro*, ecc., come contro.
Id.	275806	875 —	Felici *Gina* fu *Alessandro*, dom. a Segni (Roma).	Felici *Vincenza* fu *Felice-Alessandro*, minore sotto la p. p. della madre Pennese Laura di Antonio ved. Felici, dom. in Segni (Roma).
Cons. 3,50 % (906)	179684	3,50	Caccini *Catterina* di Carlo, nubile, dom. in Omegna (Novara).	Caccini *Sofia-Catterina*, ecc., come contro.
Id.	180073	3,50	Come sopra.	Come sopra.
Redim. 3,50 % (934)	171071	98 —	Napolitano Maria di *Michele*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Palermo.	Napolitano Maria di *Michelangelo*, ecc., come contro.
Id.	171072	35 —	Intestata come sopra con usufrutto vit. a Napolitano *Michele* fu Luigi, dom. a Palermo.	Intestata come sopra con usufrutto vit. a Napolitano *Michelangelo* fu Luigi, dom. a Palermo.
Id. Id.	171085 175929	101,50 31,50	Napolitano Maria di *Michele*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Palermo.	Napolitano Maria di *Michelangelo*, ecc. come contro.
Id.	221100	42 —	Giarrizzo *Margherita* di Rodolfo, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Roma.	Giarrizzo *Ninfa*, *ecc.*, come contro.
Cons. 3,50 % (906)	437151 452884 509117 607215	63 — 35 — 35 — 35 —	Massa *Teresa* fu Giuseppe, nubile, dom. in Antronapiana (Novara).	Massa *Rosa-Teresa*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (902)	1748	332,50	Lissi Tomaso fu Carlo, dom. in Torino, con usufrutto vit. a *Forno* Maria fu Tomaso ved. di Lissi Carlo, dom. in Torino.	Lissi Tomaso fu Carlo, dom. in Torino, con usufrutto vit. a *Furno*, ecc., come contro.
Redim. 3,50 % (934)	393739	70 —	*Unterstainer* Laura di Ugo, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a Rovereto (Trento).	*Untersteiner* Laura di Ugo, dom. a Rovereto (Trento).
Cons. 3,50 % (906)	386403	70 —	Gabutti Paolo fu *Antonio* minore sotto la p. p. della madre Reynaudi Clelia fu Giuseppe, ved. Gabutti, dom. in Cuneo con usufrutto vit. a Reynaudi Clelia fu Giuseppe ved. *Antonio* Gabutti, dom a Cuneo.	Gabutti Paolo fu *Giovanni-Antonio-Matteo*, minore sotto la p. p. della madre Reynaudi Clelia fu Giuseppe, ved. Gabutti, dom. in Cuneo con usufrutto vit. a Reynaudi Clelia fu Giuseppe ved. *Giovanni-Antonio-Matteo* Gabutti, dom. a Cuneo.
Id.	386407	70 —	Gabutti Lidia fu Antonio, ecc., come sopra.	Gabutti Lidia fu *Giovanni-Antonio-Matteo*, ecc., come sopra.
Cons. 3,50 % (902)	42366	70 —	De Somma Maria fu *Francesco* nubile, dom. a Spezia. Vincolata.	De Somma Maria fu *Innocenzo*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 29 gennaio 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(355)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione della Banca commerciale pugliese di Molfetta (Bari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Visto il decreto del Capo del Governo di pari data, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Banca commerciale pugliese di Molfetta (Bari);
Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il cav. notar Sergio Azzarita è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Banca commerciale pugliese di Molfetta (Bari), ed i signori avv. Saverio Nisio fu Girolamo, avvocato Francesco Saverio Pansini di Ignazio e cav. Sancilio Damiano sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati nel titolo VII, capo II, del ripetuto Regio decreto.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e Comunicati », rubrica « Ispettorato ».

Roma, addì 25 gennaio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(595)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca commerciale pugliese di Molfetta (Bari).

In adempimento a quanto prescritto dall'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, oggi 13 febbraio 1937-XV, ad ore 10, nella sede della Banca commerciale pugliese in Molfetta, in piazza Garibaldi n. 12, si sono riuniti i signori. 1) prof. avv. Saverio Nisio fu Girolamo; 2) comm. avv. Damiano Sancilio, membri del Comitato di sorveglianza, nominato con provvedimento del 25 gennaio 1937-XV, di S. E. il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato, per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, allo scopo di procedere all'insediamento e nomina del presidente del Comitato stesso.
Dichiaratisi insediati, gli intervenuti, preso atto dell'assenza giustificata del cav. Sergio Azzarita, commissario per l'amministrazione straordinaria della Banca in oggetto, nominato con lo stesso decreto su indicato, perchè infermo e delle dimissioni rassegnate dall'avv. Francesco Saverio Pansini di Ignazio, con sua raccomandata dell'11 febbraio u. s., hanno provveduto alla nomina del presidente.
A tale carica è stato designato con comune consenso il signor prof. avv. Saverio Nisio fu Girolamo, il quale seduta stante ha accettato la carica.
Dopo di che la seduta è tolta alle ore 11.
Letto, confermato, e sottoscritto come appresso.

Prof. avv. Saverio Nisio - Damiano Sancilio.

(596)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI BENEVENTO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il proprio precedente decreto n. 3867 in data 16 marzo u. s., in cui venne approvata la graduatoria dei candidati al concorso per nove posti di medico condotto in questa Provincia bandito nel mese di maggio 1935;
Visto l'altro decreto n. 3867 in data 16 marzo u. s., con cui vennero dichiarati i vincitori del concorso predetto e le sedi rispettivamente assegnate.
Considerato che il dott. Ricci Giuseppe fu Biagio ha rinunziato al posto della seconda condotta medica di S. Bartolomeo in Galdo di cui fu dichiarato vincitore;
Visto le domande presentate dai candidati al concorso e l'ordine di preferenza indicato da ciascuno di essi della sede per la quale intendeva concorrere;
Considerato che essendosi interpellati, ai sensi dell'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935. n. 281, i candidati che seguono il dott. Ricci nella graduatoria e che ebbero a prescegliere la sede predetta, mentre furono poi nominati per altra sede successivamente indicata in ordine di preferenza; nessuno di essi ha accettato la sede predetta resasi vacante;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il sig. Perfetto dott. Renato di Carmine è dichiarato vincitore della seconda condotta medica di S. Bartolomeo in Galdo.
Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno nel Foglio annunzi legali di questa Provincia, e sarà pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di S. Bartolomeo in Galdo.

Benevento, addì 13 febbraio 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

(531)

REGIA PREFETTURA DI LITTORIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LITTORIA

Visti i propri decreti n. 18380 e 18379 del 7 settembre 1936, pubblicati nel Foglio annunzi legali della Provincia, n. 74, del 15 settembre detto anno, con cui si fa luogo all'approvazione della graduatoria delle vincitrici del concorso a 13 posti di levatrice condotta in provincia di Littoria ed alla dichiarazione delle vincitrici del concorso stesso;
Vista la lettera del podestà di Littoria n. 37024 del 20 ottobre 1936, con cui fa presente che la levatrice Marianetti Assunta ha rinunziato alla condotta di Borgo Grappa;
Vista la lettera del podestà di Spigno Saturnia n. 2871 del 30 novembre 1936, con cui fa presente che la signora Ampollini Maria è stata dichiarata rinunciataria al posto di levatrice della condotta di quel Comune;
Vista la lettera del podestà di Priverno n. 7400 del 24 novembre s. a. con cui comunica che la signora Lazzarotto Olga è stata dichiarata rinunciataria al posto di levatrice condotta di quel capoluogo;
Vista la lettera n. 7643 dell'8 dicembre 1936, con cui il commissario prefettizio di Cori fa presente che la signora Baldini Venere è stata dichiarata rinunciataria al posto di levatrice per la frazione di Giulianello;
Ritenuta la necessità di provvedere ai sensi dell'art. 26 del regolamento, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, alla nomina di altre concorrenti per le predette condotte resesi vacanti;
Attesoché le levatrici Salvagni Maria, Brunetti Angela, De Santis Maria, già destinate rispettivamente alle condotte ostetriche di Terracina, Roccasecca dei Volsci (Priverno), Ventotene, debitamente interpellate hanno accettato la nomina alle condotte vacanti di Priverno, Borgo Montello e Spigno Saturnia;
Viste le domande delle interessate;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate levatrici sono dichiarate vincitrici del concorso a tredici posti di levatrice condotta in provincia di Littoria e destinate a prestar servizio nelle condotte ostetriche a fianco di ciascuna di esse segnate:

Terpi Galloni Olga, Terracina;
Tonelli Bianca, Roccasecca dei Volsci (Priverno);
Marocco Natalina, Ventotene.

Il commissario prefettizio di Priverno ed i podestà di Terracina e Ventotene sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Littoria, addì 11 febbraio 1937 - Anno XV

Il prefetto: GIACONE.

(532)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.